

16660-18



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

ESENTE

F/v

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO

- Presidente -

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Consigliere -

Dott. GIULIO FERNANDES

- Consigliere -

Dott. FRANCESCA SPENA

- Rel. Consigliere -

Dott. NICOLA DE MARINIS

- Consigliere -

CONTRATTI A
TERMINE
PUBBLICO
IMPIEGO

Ud. 04/04/2018 - CC

R.G.N. 22108/2016

Rep.

Gran 16660

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22108-2016 proposto da:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - C.F. (omissis) , in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

(omissis) ;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 521/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/05/2016;

3495
18



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

che la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 31.5.2016 nr. 521, confermava la sentenza del Tribunale della stesa sede nella parte in cui aveva accolto la domanda proposta da (omissis) nei confronti del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca (in prosieguo: MIUR) di accertamento della illegittimità della reiterazione negli anni scolastici dal 2006/07 al 2011/2012 dei contratti di lavoro subordinato a termine intercorsi per lo svolgimento di attività scolastica;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava la illegittimità del superamento del termine complessivo di durata di tre anni previsto dall'articolo 4, comma 1, legge 124/1999 per lo svolgimento delle procedure concorsuali di assunzione in ruolo, da computare avendo riguardo anche ai contratti stipulati ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 4 (supplenza *fino al termine delle attività didattiche*); per questi ultimi, invero, in caso di contestazione cadeva a carico della amministrazione l'onere di allegare e provare la concreta esigenza di carattere temporaneo a fondamento della assunzione a termine, onere che non era stato assolto ;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso il MIUR, affidato a tre motivi, al quale la parte intimata non ha opposto difese ;

che con decreto presidenziale del 6.12.2017 è stato disposto il rinnovo della notifica del ricorso, in quanto erroneamente eseguita presso il difensore costituito nel primo grado della parte rimasta contumace in appello;

che, eseguita la disposta rinnovazione, la parte è rimasta intimata;

che la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ex articolo 380 bis cod.proc.civ.

CONSIDERATO

che il Ministero ricorrente ha denunciato:



-con il primo motivo: ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc. civ., violazione e falsa applicazione della direttiva nr. 1999/70/CE, dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999 nr.124, dell'articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001 nr. 165, dell'articolo 2697 cod.civ.

La censura investe la dichiarazione di illegittimità del termine.

Il MIUR ha esposto che gli incarichi conferiti al ^(omissis) «fino al termine delle attività didattiche» (o «su organico di fatto») erano stati erroneamente equiparati dalla sentenza agli incarichi «annuali» (o «su organico di diritto») sull'assunto della equivalenza tra i primi e gli altri, salvo la concreta allegazione e prova, a carico del Ministero, della effettiva esigenza temporanea alla quale era funzionale la assunzione.

Ha osservato che la questione esaminata dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 26.11.2014 (MASCOLO) riguardava la sole supplenze su «organico di diritto» e che la stessa sentenza aveva ritenuto ricorrere per le supplenze su «organico di fatto» ragioni obiettive di flessibilità giustificative della riassunzione a termine.

Ha censurato la sentenza per avere posto a carico del MIUR l'onere di allegare e provare il presupposto di legittimità del termine laddove era, piuttosto, a carico del lavoratore la allegazione e la prova della assimilabilità delle assunzioni avvenute «fino al termine delle attività didattiche» a quelle «annuali» ;

-con il secondo motivo: ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ., violazione degli articoli 1223, 1226, 2043, 2056,2697 cod.civ.

Con tale motivo, proposto in via subordinata, il MIUR ha dedotto che la controparte non aveva offerto la prova del danno subito, e che, comunque, non esisteva alcun danno, posto che egli aveva continuato a lavorare;

-con il terzo motivo: ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ., violazione dell'articolo 32 comma 5 legge 183/2010, dell'articolo 18, comma 5 legge nr. 300/1970, della legge 107/2015.

Ha censurato la quantificazione del danno in dodici mensilità di retribuzione operata dalla Corte d'Appello, ex articolo 32 legge nr. 183/2010, sulla base delle dimensioni occupazionali del datore di lavoro e



della durata dei rapporti a termine. Ha assunto trattarsi, di una inammissibile applicazione dell'articolo 18 legge 300/1970 quanto al primo criterio e, quanto al secondo, di un criterio illogico e non argomentato; ha comunque dedotto, sotto il profilo della integrale riparazione del danno, che il ^(omissis) era stato immesso in ruolo in data 1.9.2015

che ritiene il Collegio si debba accogliere il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

che, infatti:

- questa Corte, con sentenze pronunciate all'udienza del 18.10.2016 (dal n. 22552 al n. 22557 e numerose altre conformi), dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016), ha affermato, per quanto rileva in causa, i seguenti principi di diritto, cui in questa sede va assicurata continuità:

- La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;

- Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11 ed in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999, è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 (rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario) ovvero per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (cd. «su organico di diritto») sempre che abbiano avuto una durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.



- Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine ai sensi dell'articolo 4, comma 2 e comma 11 legge 124/1999 (rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario) per supplenze su cattedre e posti di insegnamento non vacanti, che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cd. su «organico di fatto») non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete sintomatiche della medesima.

In particolare, questa Corte ha evidenziato che il comparto scolastico presenta profili di complessità, di flessibilità e di necessaria integrazione tra ragioni di uniformità nazionale ed esigenze locali e che la Corte di Giustizia nella sentenza Mascolo ha riconosciuto (par. 91-95) che la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro (cd. supplenze brevi, di cui all'articolo 4 commi 3 ed 11, L. 124/1999) nonché la necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a flussi migratori, interni ed esterni, non preventivabili ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari (cd. supplenze su organico di fatto, qui rilevanti), possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

Da ciò ha derivato la conseguenza che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su «organico di fatto» (e per le supplenze temporanee), l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della suddetta tipologia, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al Ministero, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi



delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra).

La Corte di merito , avendo affermato la equivalenza delle supplenze fino al termine delle attività didattiche, ex articolo 4, comma 2 legge 124/1999 (cd. su organico di fatto), alle supplenze annuali ex articolo 4, comma 1 legge 124/1999 (cd. su organico di diritto), salva la allegazione e prova a carico del datore di lavoro della concreta e specifica esigenza temporanea che le giustifica, non si è conformata agli indicati principi di diritto. L'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame del secondo e del terzo motivo, in quanto relativi alla statuizione sul risarcimento del danno, dipendente dalla pronunzia di illegittimità del termine censurata.

che il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia— anche per le spese— alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 4 aprile 2018

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 25 GIU. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Isabella Panacchia